


**CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO**

**REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA
DEL CONSULENTE DEL LAVORO
PER L'ESERCIZIO IN QUALITA' DELLA PROFESSIONE
(approvato il 10 marzo 2004)**

(decorrenza 1° giugno 2004)

MODALITA' ATTUATIVE AL REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA



**Approvate il 26 marzo 2004
Decorrenza 1° giugno 2004**

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE CONTINUA



Soggetti interessati (Punto A del Regolamento)

Per l'espletamento di incarichi a CTU, componenti di commissioni presso Enti e/o organi pubblici oppure di collegi arbitrali o altri per i quali viene chiesto parere ai Consigli Provinciali competenti, verrà rilasciato il relativo nulla osta a condizione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo della Formazione Continua Obbligatoria.

Materie che formano oggetto della professione del Consulente del lavoro (Punto B del Regolamento)

- 1) Diritto del lavoro;
- 2) Legislazione sociale;
- 3) diritto tributario;
- 4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;
- 5) nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio;
- 6) altre materie comunque funzionali all'esercizio della professione.

ATTIVITA` DI FORMAZIONE CONTINUA

(Punto C del Regolamento)

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CONTINUA	CREDITI SPETTANTI	MODALITÀ OPERATIVE	ATTESTAZIONE
Partecipazione a corsi di formazione, master e/o seminari .	1 credito per ogni ora di formazione.	Gli iscritti hanno facoltà di scegliere le iniziative di formazione purché le stesse siano conformi al Punto B) del Regolamento ed alle Modalità Attuative.	SI (RILASCIATA DALL'ORGANIZZATORE)
Partecipazione a convegni di aggiornamento di durata minima di 3 ore.	Nella misura di quattro crediti per ogni evento , risultante da attestato di partecipazione rilasciato dall'Ente organizzatore.	Gli iscritti hanno facoltà di scegliere le iniziative di formazione purché le stesse siano conformi al Punto B) del Regolamento ed alle Modalità Attuative.	SI (RILASCIATA DALL'ORGANIZZATORE)
Docenza in corsi di formazione.	2 crediti per ciascuna ora di docenza risultante da apposita attestazione.	Sono valide tutte le docenze effettuate nell'ambito delle materie oggetto della professione del Consulente del Lavoro individuate al Punto B) del Regolamento ed alle Modalità Attuative.	SI (RILASCIATA DALL'ORGANIZZATORE)
Attività di relatore in convegni.	5 crediti per ogni evento.	E' valida l'attività di relatore svolta nell'ambito delle materie oggetto della professione del Consulente del Lavoro individuate al Punto B) del Regolamento ed alle Modalità Attuative.	SI (RILASCIATA DALL'ORGANIZZATORE)

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CONTINUA	CREDITI SPETTANTI	MODALITÀ OPERATIVE	ATTESTAZIONE
Redazione e pubblicazione di libri.	10 crediti per ciascun libro pubblicato.	E' valida l'attività di redattore svolta nell'ambito delle materie oggetto della professione del Consulente del Lavoro individuate al Punto B) del Regolamento ed alle Modalità Attuative.	AUTOCERTIFICAZIONE O COPIA DELLA COPERTINA DEL LIBRO CHE RIPORTI IL NOME DELL'AUTORE
Redazione di articoli su riviste specializzate.	1 credito per ciascun articoli pubblicato.	Gli articoli devono riguardare le materie di cui al punto B del regolamento.	AUTICERTIFICAZIONE
Risposta a quesiti per gli organismi della Categoria o per organizzazioni e centri studi esterni.	1 credito per ogni quesito, comprovati da idonea documentazione.	E' valida l'attività svolta nell'ambito delle materie oggetto della professione del Consulente del Lavoro individuate al Punto B) del Regolamento ed alle Modalità Attuative.	SI (RILASCIATA DALL'ENTE O ORGANISMO PER CONTO DEL QUALE SI EFFETTUA IL SERVIZIO)
Superamento di esami universitari (laurea triennale o specialistica) presso Università statali o private riconosciute.	7 crediti per ciascun esame superato risultante da apposita dichiarazione.	Sono riconosciuti tutti gli esami superati purché aventi ad oggetto materie individuate al Punto B) del Regolamento ed alle Modalità Attuative.	AUTOCERTIFICAZIONE
Partecipazione a lavori di organismi di rappresentanza della categoria, quali gruppi di lavoro, commissioni di studio, in Italia o all'estero.	2 crediti per ciascuna riunione, risultante da apposita dichiarazione, con un massimo del 25% dei crediti da maturare nel biennio.	Sono ritenute valide tutte le riunioni purché dedicate all'approfondimento degli aspetti tecnici delle materie di cui al Punto B) del Regolamento ed alle Modalità Attuative.	SI (RILASCIATA DALL'ENTE O ORGANISMO A FAVORE DEL QUALE SI PRESTA L'ATTIVITA')

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CONTINUA	CREDITI SPETTANTI	MODALITÀ OPERATIVE	ATTESTAZIONE
<p>Iniziativa promossa da professionisti che si siano costituiti in forma associativa senza scopo di lucro , al solo fine di adempiere per i propri associati alla Formazione Continua Obbligatoria.</p>	<p>2 crediti per ogni evento, con un massimo del 25% dei crediti da maturare nel biennio.</p>	<p>Le iniziative formative sono ritenute valide purché il contenuto e le modalità di svolgimento siano conformi a quanto esposto al Punto B) del Regolamento e delle presenti Modalità Attuative e ne sia data comunicazione preventiva al Consiglio Provinciale competente 15 giorni prima, consentendo gli opportuni controlli.</p>	<p>SI</p> <p>(RILASCIATA DALL'ASSOCIAZIONE E ATTESTANTE LA CONFORMITÀ ALLE NORME DEL REGOLAMENTO E DELLE MODALITÀ ATTUATIVE)</p>
<p>Videoconferenze.</p>	<p>1 credito per ogni evento.</p>	<p>Le Videoconferenze sono considerate uno strumento di formazione continua se preventivamente autorizzate dal C.N.O. o da altro ente da questi preposto.</p>	<p>SI</p> <p>(RILASCIATA DALL'ORGANIZZATORE DEL SERVIZIO E ATTESTANTE LA CONFORMITÀ ALLE NORME DEL REGOLAMENTO E DELLE MODALITÀ ATTUATIVE)</p>

CREDITI FORMATIVI

(Punto D del Regolamento)

La Formazione Continua, oltre ad essere un dovere per tutti gli iscritti sancito dall'art. 11 del Codice deontologico, è anche un diritto del C.d.L., in quanto la legge istitutiva dell'ordinamento professionale assegna al C.P. l'obbligo di curare il miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale (art. 14, lett. i), L. 12/79).

Pertanto ogni iscritto dovrà conseguire almeno

25 crediti per anno civile a partire dall'anno 2006

scegliendo in completa libertà gli eventi formativi più rispondenti alle proprie esigenze.

NORMA TRANSITORIA:

(Punto L del Regolamento)

Al fine di consentire un avvio modulato della Formazione Continua Obbligatoria, il raggiungimento dei 25 crediti previsti a partire dall'anno 2006, è così articolato:

- anno 2004 n. 16 crediti
- anno 2005 n. 20 crediti
- anno 2006 n. 25 crediti

IMPEDIMENTI

(Punto D del Regolamento)

Nel caso in cui l'iscritto, a causa di comprovati impedimenti sia impossibilitato a partecipare, o comunque, a svolgere attività di formazione continua, deve darne comunicazione scritta, a mezzo di lettera raccomandata A.R. al proprio Consiglio Provinciale. Si dà luogo comunque al rilascio dell'attestazione in caso di ridotta attività formativa, purché dalla Formazione effettivamente svolta derivi un numero di crediti superiore ad un terzo di quelli previsti.

Il Consulente del Lavoro impegnato in qualità di commissario d'esame per l'abilitazione della professione, indipendentemente dal numero dei crediti acquisiti ha diritto al rilascio della suddetta attestazione.

DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE AI CONVEGNI

I **sogetti organizzatori**, siano essi i Consigli Provinciali dell'Ordine, le Associazioni Sindacali dei Consulenti del Lavoro o altri fornitori di eventi formativi, **dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:**

- 1) **rilevare correttamente**, in ingresso ed in uscita, **le presenze dei Consulenti del Lavoro all'evento formativo.**
- 2) **rilasciare apposita attestazione**, debitamente sottoscritta da un responsabile dell'organizzazione, **in cui oltre ad essere indicata la durata dei lavori, venga evidenziato sommariamente il contenuto dell'evento formativo. Nessuna attestazione verrà rilasciata al Consulente del Lavoro nel caso in cui egli non sia stato presente per l'intera durata di tale evento. (Allegato 1 se rilasciato dai C.P., Allegato 2 se rilasciato da altri Organismi);**
- 3) **verificare i contenuti degli eventi formativi.**

Saranno validi ai fini della Formazione continua obbligatoria gli eventi organizzati:

- a) dai Consigli Provinciali in modo autonomo, con gli obblighi di cui ai punti 1) e 2);
- b) dai Consigli Provinciali in collaborazione con organizzazioni esterne riconosciute valide dagli stessi, nel qual caso permangono in capo ai C.P. tutti gli obblighi indicati ai punti 1) - 2) e 3)
- c) dagli Enti Formatori accreditati dal Consiglio Nazionale. In tal caso tutti gli adempimenti di cui ai punti 1) e 2) sono a carico degli Enti Formatori, mentre il CNO, cui spetta il diritto di far osservare il Regolamento avente valore cogente non solo per gli iscritti, ma anche per i C.P. e per gli Enti formatori, si riserva il diritto dell'adempimento di cui al punto 3, salvo eventuale specifica delega ai C.P. territorialmente interessati all'evento stesso.

Saranno, inoltre, stipulati appositi accordi da parte del C.N.O., miranti al reciproco riconoscimento della validità ai fini della Formazione Continua degli eventi organizzati dalle altre categorie professionali.

Al fine di agevolare la realizzazione di eventi formativi, il Consiglio Nazionale provvederà all'accreditamento nazionale di Enti di Formazione di comprovata affidabilità. Detti Enti formatori che garantiscano il rispetto delle modalità organizzative citate potranno evidenziare sulla pubblicità informativa predisposta per i singoli eventi che gli stessi sono **"Conformi al Regolamento per la formazione continua obbligatoria del Consulente del Lavoro e per l'esercizio in qualità della professione"** e dovranno preventivamente dare comunicazione delle modalità e contenuti dell'evento formativo, entro 30 giorni prima della realizzazione dello stesso, al Consiglio Nazionale per le opportune determinazioni.

Trascorsi inutilmente 10 giorni il silenzio è considerato assenso.

Al Consiglio Nazionale, per gli eventi organizzati dagli Enti formatori accreditati, ed ai Consigli Provinciali, per quelli di cui ai punti a) e b), è demandata la vigilanza degli eventi formativi.

Il Consiglio Nazionale ed i C.P., sempre nel rispetto delle reciproche competenze nella materia trattata, potranno effettuare verifiche a campione o procedere con altre forme di verifica che ritenessero opportune ivi comprese le interviste ai singoli partecipanti.

Nei casi di accertate violazioni alle disposizioni del Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria del consulente del Lavoro per l'esercizio in qualità della professione e delle presenti modalità attuative, potrà non essere riconosciuta la validità degli eventi.

Comunicazioni al Consiglio Nazionale

I Consigli Provinciali, limitatamente agli eventi da loro organizzati, sono tenuti a darne comunicazione preventiva al Consiglio Nazionale che provvederà alla pubblicità degli stessi sulla stampa di categoria, al fine di consentire la partecipazione di tutti i Consulenti del Lavoro interessati, provenienti anche dalle Province limitrofe a quelle in cui è organizzato l'evento.

Strumenti di rilevazione delle presenze

In luogo del rilascio di un'attestazione di frequenza per il singolo evento formativo, è data facoltà ai Consigli Provinciali dell'Ordine di munire i propri iscritti di un apposito libretto di presenza per la formazione continua obbligatoria.

I singoli Consigli Provinciali dell'Ordine, per la rilevazione delle presenze agli eventi da loro organizzati, potranno dotarsi, in alternativa a rilevazioni manuali, di strumenti di rilevazione elettronica delle stesse.

CONTROLLO DELLA FORMAZIONE

(Punto E del Regolamento)

Entro il mese di febbraio di ogni biennio l'iscritto dovrà inviare al proprio Consiglio Provinciale dell'Ordine una autocertificazione con l'indicazione del numero dei crediti formativi conseguiti nel corso del biennio precedente comprovante l'assolvimento dell'obbligo (allegato 3). Il primo biennio di riferimento deve intendersi 1° gennaio 2004 – 31 dicembre 2005.

Con l'autocertificazione il Consulente del Lavoro dovrà espressamente dichiarare di essere a conoscenza delle responsabilità penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità (art. 76 DPR 28.12.2000 n° 445 e art. 489 c.p.).

ATTESTAZIONI

(Punto F del Regolamento)

Il Consulente del Lavoro può chiedere al Consiglio Provinciale di appartenenza un'attestazione inerente al percorso formativo attuato nel biennio precedente, secondo lo schema (Allegato 4).

Rilascio dell'attestazione (Lettera F punto 7 del Regolamento):

- per quanto attiene alla sanzione disciplinare che non comporti la sospensione, il mancato rilascio dell'attestazione per la formazione continua riguarderà l'intero biennio in cui la sanzione stessa sia stata comminata;
- per quanto attiene, invece, alla sanzione della sospensione, il mancato rilascio interessa tutto il periodo sottoposto a provvedimento disciplinare;
- se il provvedimento fosse a cavaliere dei due bienni il mancato rilascio riguarderà entrambi i bienni.

UTILIZZO DEL LOGO

(Punto G del Regolamento)

Il Consulente del Lavoro che abbia portato a termine il percorso formativo ed ottenuto l'attestazione di cui al paragrafo precedente, e che abbia interesse a darne visibilità all'esterno ed ai propri clienti, è autorizzato a fregiarsi del relativo Logo.

SANZIONI

(Punto H del Regolamento)

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2 del Codice Deontologico, il Consulente del Lavoro, che non ottemperi all'assolvimento dell'obbligo della Formazione Continua Obbligatoria, è assoggettato alla sanzione del biasimo con relativa annotazione nell'apposito albo provinciale della mancata formazione.

Il Consiglio Provinciale, prima di comminare tale sanzione, emetterà un provvedimento di diffida, fissando un termine perentorio di 90 giorni per l'adempimento.

DECORRENZA

(Punto I del Regolamento)

Il presente Regolamento, così come modificato, decorrerà dal 1° giugno 2004.